

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 agosto 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1991, n. 10.

Proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 17 «Istituzione del parco dell'Oglio Sud» e dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 «Istituzione del parco dell'Oglio Nord» Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1991, n. 11.

Integrazione all'art. 3 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 «Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi» Pag. 2

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1991, n. 12.

Prestazione di garanzia fidejussoria in favore dell'ARPA S.p.a. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1991, n. 13.

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1991, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 47, concernente: Variazioni della legge regionale 18/83 sulla conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1991, n. 15.

Contributo in conto capitale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» - Teramo, per l'anno 1990 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 16.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e Bilancio pluriennale 1991/93 Pag. 5

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 maggio 1991, n. 27.

Interventi a favore dell'occupazione Pag. 5

LEGGE 15 maggio 1991, n. 28.

Disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi Pag. 12

LEGGE 15 maggio 1991, n. 29.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, riguardante «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» Pag. 12

LEGGE 15 maggio 1991, n. 30.

Interventi finanziari urgenti in materia di trasporti e turismo. Pag. 13

LEGGE 15 maggio 1991, n. 31.

Universiadi estive 1997 Pag. 14

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1991, n. 10.

Proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 17 «Istituzione del parco dell'Oglio Sud» e dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 18 «Istituzione del parco dell'Oglio Nord».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia

1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese rispettivamente nel territorio del parco dell'Oglio Sud e del parco dell'Oglio Nord, di cui all'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 17 e all'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1988, n. 18, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione delle rispettive proposte di piano territoriale e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 6 maggio 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 aprile 1991 prot. n. 22502/1220).

91R0414

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1991, n. 11.

Integrazione all'art. 3 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 «Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 19 del 10 maggio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ente gestore

1. All'art. 3, primo comma, della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 «Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi», dopo il comune di «Colorina» è aggiunto il comune di «Cosio Valtellino».

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 6 maggio 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 27 aprile 1991 prot. n. 22502/1219).

91R0415

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1991, n. 12.

Prestazione di garanzia fidejussoria in favore dell'ARPA S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 del 5 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in favore delle «Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (ARPA) S.p.A.» con sede in Chieti, per finanziamento, con operazioni a medio termine, di programmi di spesa per investimenti.

La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di lire 7 miliardi e da estinguere entro il 31 dicembre 1996.

La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 1944 del Codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento da parte della Regione, disposto nell'osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per azioni ARPA - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi - in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1991, in L. 300.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000; quota parte della partita n. 2 dell'elenco n. 3; dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento del Cap. 312600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 denominato: «Oneri derivanti da garanzie fidejussorie» è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 300.000.000.

Per gli esercizi successivi, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione salvo che si verifichi la necessità di un intervento sostitutivo della Regione medesima.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 43602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1991 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 marzo 1991

SALINI

91R0404

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1991, n. 13.

Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 9 dell'11 aprile 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 2.

Composizione, elezione, durata

1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, il Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi, formato da nove membri, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, i cui curricula devono essere depositati preventivamente presso la Presidenza del Consiglio.

2. Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Per l'elezione dei due Vice Presidenti, ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti.

3. Il Comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno, che fra l'altro disciplina le forme di partecipazione ai suoi lavori degli organismi di cui all'art. 6, comma 4, della presente legge.

Art. 3.

Incompatibilità

1. I componenti del Comitato Radiotelevisivo non possono, a pena di decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, nonché incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcun tipo di attività professionale per società o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.

3. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Comitato comporta la decadenza del componente.

Art. 4.

Funzioni

1. Il comitato radiotelevisivo è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva:

esprime il parere e collabora alla predisposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, così come previsto dall'art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

collabora all'adeguamento (o all'adozione) del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione, previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, in conformità dell'art. 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

esprime il parere su provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Il Comitato assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la promozione di apposite convenzioni con le Università.

3. Il Comitato radiotelevisivo formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale, attivando al tal fine rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica; il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica; il Comitato definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale.

4. Il comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge anche attività di indagine, di studio, di ricerca e consulenza affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.

Art. 5.

Partecipazione

1. Il Comitato Radiotelevisivo attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con le associazioni della stampa e degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche mediante l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

Art. 6.

Rapporti con altri organi

1. Il Comitato Radiotelevisivo, in relazione all'art. 7, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria, nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. In relazione a dette funzioni, il comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni effettuate a livello nazionale degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

2. In relazione a dette eventuali attività, il Comitato formula proposte operative nell'ambito delle previsioni del successivo art. 8.

3. Il Comitato intrattiene inoltre rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con la Commissione Nazionale per la pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art. 11 della stessa legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Intrattiene altresì rapporti con l'equivalente Commissione regionale, di cui alla legge regionale 14 aprile 1988, n. 41.

Art. 7.

Funzionamento

1. Al funzionamento del Comitato provvede la Regione con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio del Consiglio regionale in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 8 e con la dotazione di mezzi e strutture adeguati.

2. Il comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio, la cui dotazione dovrà essere prevista nell'ambito dell'attuale organico della Regione e sarà definita su proposta del Comitato stesso con apposito provvedimento del Consiglio regionale.

3. Ai sensi della legge regionale n. 9/1979, il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale. La sua attività è assistita, ai fini del coordinamento e del raccordo con il Consiglio stesso, dal Servizio Informazione, Stampa e P.R.

Art. 8.

Programmazione attività

1. Il Comitato Radiotelevisivo presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma-quadro delle sue attività, unitamente al consuntivo delle spese sostenute in autonomia decisionale nell'anno precedente, riguardante: le attività eventuali da svolgere in relazione all'art. 6 della presente legge; le attività di studio, di ricerca e consulenza.

Art. 9.

Relazione sull'attività

1. Il Comitato Radiotelevisivo presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

Art. 10.

Indennità

1. Al Presidente e ai Componenti del Comitato vengono corrisposti i compensi e le indennità di cui alla L.R. n. 76 del 5 settembre 1989.

2. Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della L.R. 9/1979.

Art. 11.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla nomina del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo entro settanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 1991 e seguenti gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi ai compensi e alle indennità di cui al precedente articolo 10, gravano sullo stanziamento iscritto al Cap. 11108 dello stato di previsione della spesa.

2. Lo stanziamento del predetto capitolo 11108 è determinato annualmente, a partire dal 1991, con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 13.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 marzo 1991

SALINI

91R0405

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1991, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 47, concernente: Variazioni della legge regionale 18/83 sulla conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 2 maggio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, è abrogato e l'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 47, è sostituito dai seguenti:

«1. Le norme di cui all'art. 22 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, si applicano in sede di formazione della pianificazione comunale: nel caso di lottizzazioni abusive, si applicano le norme dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive disposizioni attuative della Regione.

2. I Piani di Lottizzazione si approvano secondo le procedure stabilite dai commi 1., 2., 4., 8 e 10 del precedente Articolo 6, con il quale sono stati sostituiti gli articoli 20 e 21 della legge regionale 18/1983».

Art. 2.

1. Agli effetti procedurali, le norme stabilite dalla legge regionale 24 aprile 1990, n. 47, e dalla presente legge per la formazione ed approvazione dei Piani Particolareggiati e dei Piani di Lottizzazione, si applicano a detti strumenti attuativi deliberati per la prima volta a far tempo dal 7 giugno 1990; per quelli anteriori continuano ad applicarsi le norme della previgente disciplina di cui agli Articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18.

Art. 3.

1. All'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 47, i due capoversi «quattro Dirigenti delle S.U.P., uno per ciascuna Provincia»; e «tre Dirigenti del Settore Urbanistica e Beni Ambientali»; sono sostituiti dai seguenti:

«quattro Responsabili dei Servizi Urbanistici Provinciali, uno per ciascuna Provincia»;

«il Coordinatore ed i Dirigenti di Servizio del Settore Urbanistica e Beni Ambientali, ovvero loro delegati scelti tra il Personale del medesimo Settore con qualifica non inferiore all'VIII»;

1. L'art. 8, 1° comma, della legge regionale 24 aprile 1990, n. 47, è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi pubblici e di interesse pubblico, inseriti in programmi approvati dal Consiglio Regionale ed ammessi a finanziamento, ove siano in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, vengono approvati dai rispettivi Consigli Comunali ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1».

2. Il secondo comma dello stesso articolo rimane invariato.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 aprile 1991

SALINI

91R0406

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1991, n. 15.

Contributo in conto capitale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» - Teramo, per l'anno 1990 (*).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 11 del 2 maggio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» con sede in Teramo, è concesso per l'anno 1990 (*), un contributo in conto capitale di L. 900.000.000 (novecentomilioni) da utilizzare per il proseguimento di un programma di ristrutturazioni edilizie ed ammodernamento delle attrezzature tecnologiche della Sede Centrale e delle Sezioni ubicate sul territorio della Regione Abruzzo allo scopo di rendere efficiente e tempestiva l'erogazione dei molteplici servizi attribuiti all'Istituto stesso con le leggi regionali 28 dicembre 1978, n. 84, 9 gennaio 1979, n. 1 e 14 agosto 1981, n. 13.

(*) (Giusta anche apposta comunicazione del sig. Commissario del Governo n. 276 del 5 aprile 1991, deve intendersi riferito all'anno 1991).

Art. 2.

All'onere derivante, dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991, in L. 900.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 — partita n. 3 dell'elenco n. 4 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento del cap. 82392 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 denominato: «interventi per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 900.000.000».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 aprile 1991

SALINI

91R0407

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 16.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e Bilancio pluriennale 1991/93.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo numero straord. del 6 maggio 1991)

(Omissis).

91R0408

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 maggio 1991, n. 27.

Interventi a favore dell'occupazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE

Art. 1.

Interventi formativi a favore di laureati e diplomati di scuole secondarie

1. Per il triennio 1991-1993 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a predisporre, approvare e finanziare con propri decreti, previo parere della Commissione regionale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della commissione legislativa permanente per il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana, piani di formazione riservati a soggetti privi di occupazione di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media di secondo grado, residenti in Sicilia ed iscritti nelle liste di collocamento di un comune dell'Isola.

2. Nell'ambito dei piani di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione istituisce e finanzia corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi, rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in settori, e per profili professionali, aventi specifica rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia nel comparto pubblico che in quello privato, con particolare riferimento ai settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura specializzata, dei servizi sociali, della animazione socio-culturale, della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, della innovazione tecnologica.

3. Ai fini della predisposizione dei piani formativi e della progettazione dei corsi possono essere chiamati a partecipare alle sedute della Commissione regionale per l'impiego esperti di settore appartenenti ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati in numero non superiore a due per ciascuna seduta, ai quali sarà corrisposto un gettone di importo pari a quello spettante ai componenti della commissione stessa e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione spettante al funzionario regionale con qualifica di dirigente superiore.

4. La realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 2 sarà affidata, mediante stipula di apposite convenzioni, a dipartimenti ed istituti universitari nonché a soggetti aventi i requisiti necessari per essere ammessi a fruire dei finanziamenti del fondo sociale europeo.

5. Con i piani di formazione saranno individuati le qualifiche ed i profili professionali, gli indirizzi formativi, il numero dei partecipanti, la durata, le modalità per l'individuazione dei costi, i titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'ammissione ai corsi ed i criteri per la relativa valutazione.

6. Con i decreti approvativi dei piani sarà disposta l'assunzione degli impegni di spesa occorrenti per la copertura degli oneri scaturenti dall'effettuazione dei corsi, con imputazione a carico dell'esercizio finanziario in corso alla data di emanazione dei decreti medesimi.

Art. 2.

Modalità di ammissioni ai corsi

1. Le modalità di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 sono disciplinate mediante appositi bandi da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Alla selezione degli aspiranti ai fini dell'ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 provvedono apposite commissioni nominate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composte da un direttore del medesimo Assessorato, e da due esperti di settore, scelti dal medesimo Assessore, il quale nomina, altresì, il presidente nella persona del predetto direttore.

3. Le mansioni di segretario delle commissioni previste dal comma 2 sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato.

4. Le commissioni istituite ai sensi del comma 2, in conformità ai criteri stabiliti in applicazione del comma 5 dell'articolo 1, procedono alla valutazione dei titoli di studio e professionali prodotti dagli aspiranti, nonché alla formazione delle graduatorie di merito, per ciascun profilo professionale.

5. Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

6. Gli aspiranti sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria ed in numero pari a quello dei posti previsti.

7. I corsi, quale che sia il relativo profilo professionale, potranno essere frequentati per una volta soltanto.

8. Gli idonei non ammessi ai corsi hanno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria, qualora si verifichi la disponibilità di posti, sempreché il numero delle ore di lezione già effettuato non abbia ancora superato il 20 per cento delle ore di durata complessiva del corso.

Art. 3.

Sostegno al reddito degli allievi

1. Agli allievi che frequentano i corsi previsti dall'articolo 1 è corrisposto un assegno giornaliero di lire 40.000 per ogni giorno di effettiva presenza.

Art. 4.

Prove finali

1. Al termine dei corsi gli allievi saranno ammessi a sostenere, previo giudizio favorevole del corpo docente, una prova finale d'esame davanti a commissioni nominate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, in qualità di presidente, e da due docenti del corso, nominati dal medesimo Assessore. Le mansioni di segretario delle commissioni d'esame sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, con qualifica di dirigente o equiparato.

2. Ai fini dell'ammissione alle prove finali d'esame è richiesta una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore di insegnamento complessivamente previste.

3. Agli allievi che abbiano superato la prova finale d'esame è rilasciato l'attestato di qualifica a norma delle vigenti disposizioni.

4. Ai presidenti, ai componenti ed ai segretari delle commissioni di cui al presente articolo ed all'articolo 2 è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza nella misura spettante ai membri delle commissioni d'esami operanti in seno all'Amministrazione regionale e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione spettante al funzionario regionale con qualifica di dirigente superiore.

Art. 5.

Corsi di formazione per la gestione di impianti pubblici

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione istituisce e finanzia, con le modalità di cui agli articoli da 1 a 4, anche attraverso la predisposizione di appositi piani di settore, corsi di formazione professionale di durata non superiore ad un anno, destinati all'acquisizione di specifiche professionalità occorrenti per la gestione e la manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità sociale, con particolare riferimento ai sistemi idrici ed acquedottistici, ai dissalatori, ai depuratori, alle discariche controllate ed all'impiantistica sportiva.

2. Le competenti amministrazioni provvedono a fornire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione i dati e gli elementi riguardanti le esigenze formative, in relazione all'entità ed alle caratteristiche delle opere e degli impianti.

3. La gestione dei corsi di cui il comma 1 sarà effettuata dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

4. I soggetti i quali abbiano frequentato con esito favorevole i corsi previsti dal presente articolo hanno diritto di precedenza nelle assunzioni da effettuarsi da parte degli enti o delle società, anche a capitale misto, che risultino aggiudicatarie degli appalti o concessionarie per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di cui al comma 1.

5. Le imprese anche a capitale misto ed i consorzi che assumano la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti previsti dal comma 1, hanno facoltà di assumere con richiesta nominativa, per l'effettuazione dei lavori relativi, i lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito della frequenza ai corsi previsti dal presente articolo.

6. Ai fini della predisposizione degli interventi formativi previsti dall'articolo 1 e dal presente articolo, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione si avvale anche dell'agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dall'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

Art. 6.

Riserve di posti per l'accesso ai corsi

1. Ai soggetti i quali abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centoottanta giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota fino al 25 per cento dei posti previsti nell'ambito dei corsi di cui agli articoli 1 e 5, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione ai corsi medesimi. La sussistenza di tali periodi è comprovata attraverso apposita certificazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro.

2. Il periodo utile per accedere alla riserva della quota di cui al comma 1 è ridotto a novanta giorni nel caso di soggetti che siano subentrati come supplenti nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva.

3. Nei corsi di cui agli articoli 1 e 5 una quota del 25 per cento dei posti previsti per ciascun corso è riservata ai soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni.

Art. 7.

Riserve di posti nei pubblici concorsi

1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centoottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata, nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e per il periodo di un triennio a partire dalla data di approvazione della presente legge, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso, per qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato.

2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette, è riservata una quota pari al 5 per cento dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2.

Art. 8.

Assunzioni con richiesta nominativa

1. Ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa, le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'ambiente hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori che abbiano superato l'età massima prevista per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, iscritti da almeno tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e privi di occupazione al momento della richiesta di assunzione;

b) lavoratori di età non superiore ai quarantacinque anni, iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della normativa vigente;

c) lavoratori di età non superiore ai quarantacinque anni, iscritti nella prima classe delle liste di collocamento, i quali abbiano conseguito l'attestato di qualifica a seguito della frequenza ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5;

d) soggetti portatori di handicap, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

e) soggetti di età non superiore ai quaranta anni, i quali trovandosi in condizioni di tossicodipendenza, abbiano seguito terapie di riabilitazione presso centri di riabilitazione convenzionati a norma di legge o presso strutture pubbliche;

f) lavoratori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e privi di occupazione, i quali siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.

2. I soggetti previsti dal comma 1, lettera e), esibiranno la certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o la dichiarazione del centro convenzionato, visitata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale, attestante che i soggetti stessi hanno portato a termine con esito favorevole la terapia di riabilitazione.

Art. 9.

Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della piccola e media industria, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dell'ambiente, le quali procedano all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti alle categorie previste dal comma 1 dell'articolo 8, per il periodo massimo di un triennio, contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno.

2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei riguardi dei soggetti previsti dal comma 1, lettere d), e) ed f) dell'articolo 8.

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato altresì a concedere contributi, fino alla misura dell'80 per cento dell'onere sostenuto, in favore dei datori di lavoro che provvedano all'abbattimento delle barriere architettoniche in relazione all'assunzione dei soggetti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera d).

4. I contributi previsti dal comma 1 saranno corrisposti per ciascun lavoratore assunto ed occupato in Sicilia in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 31 dicembre 1990 e per la durata effettiva del rapporto di lavoro, relativamente alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1993.

5. I predetti contributi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

6. La concessione dei contributi è subordinata alla applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria.

7. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore, nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato per riduzione di personale nei mesi successivi alla sua assunzione.

8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettori del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi.

9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone con proprio decreto l'impegno degli stanziamenti annualmente autorizzati per le finalità del presente articolo, nonché l'accreditamento delle somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali provvederanno all'erogazione dei contributi.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le occorrenti istruzioni attuative.

Art. 10.

Contratti di formazione e lavoro

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche nel quadro delle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è autorizzato a concedere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e del credito cooperativo, della piccola e media industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'ambiente, nonché ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, contributi sulla retribuzione pari:

a) al 30 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, per l'intera durata del contratto di formazione e lavoro.

Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ovvero riguardino giovani iscritti da almeno tre anni nella prima classe delle liste di collocamento e privi di occupazione, o soggetti portatori di *handicap*, o ex tossicodipendenti, o soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6;

b) contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. I contributi sono elevati della misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, qualora le assunzioni riguardino i soggetti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) dell'articolo 8.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 trovano applicazione per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992 ed a condizione che le imprese nei due anni precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale.

3. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano ai datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a partire dalla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113.

4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione effettua controlli ispettivi a mezzo degli ispettorati del lavoro anche per quanto concerne il regolare svolgimento delle attività formative e dispone, in caso di accertata inosservanza, la revoca dei contributi.

5. Qualora intervengano in campo nazionale provvedimenti di proroga dei benefici disposti dall'articolo 3 della legge 11 aprile 1986, n. 113, i contributi di cui al comma 1 saranno erogati detraendo dall'ammontare degli stessi l'importo del corrispondente trattamento statale.

6. Trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35.

Art. 11.

Formazione in azienda

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previo parere della Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a stipulare convenzioni con imprese, gruppi di imprese e loro consorzi, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività formative in azienda per l'acquisizione di professionalità specifiche, ovvero diverse o più elevate rispetto a quelle possedute, da parte di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, disoccupati o occupati a tempo parziale, di età non superiore ai quarantacinque anni.

Tali attività saranno indirizzate, in particolare, ai giovani e potranno realizzarsi anche attraverso forme di alternanza tra studio e formazione.

2. Ai fini della stipula delle convenzioni previste dal comma 1, le imprese, gruppi di imprese e loro consorzi debbono obbligarsi ad assumere a tempo indeterminato, entro dodici mesi dalla conclusione delle attività formative, almeno il 70 per cento delle unità da formare. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente articolo ed il recupero delle somme erogate. Con le medesime convenzioni saranno individuati i criteri di selezione, la durata ed i contenuti delle attività formative, le modalità del loro svolgimento, nonché le strutture e le capacità organizzative da utilizzare.

3. Le attività formative previste dal comma 1 non potranno avere una durata complessivamente superiore a dodici mesi o, eventualmente a ventiquattro mesi per profili professionali elevati o che comportino l'acquisizione di cognizioni tecniche particolarmente complesse. Esse debbono essere finalizzate esclusivamente all'apprendimento, con esclusione di qualsiasi scopo di produzione aziendale e non sono ripetibili per i medesimi soggetti, relativamente a profili professionali di contenuto eguale o analogo, né presso la medesima impresa, né presso altre imprese.

4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previo parere della Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, fissa i parametri per la determinazione dell'importo delle quote forfetarie da corrispondere alle imprese a titolo di rimborso delle spese sostenute per la formazione.

5. Ai lavoratori che svolgano attività formative in aziende ai sensi del comma 1, è corrisposto, per ogni giorno di effettiva presenza, un assegno nella misura prevista dall'articolo 16.

6. Qualora le imprese, per lo svolgimento delle attività formative previste dal comma 1, chiedano l'autorizzazione della Regione ai fini dell'accesso agli interventi del Fondo sociale europeo, l'importo delle quote di cui ai commi 4 e 5 è detratto dall'ammontare dei contributi concedibili, da porre a carico della Comunità Europea ed eventualmente del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. Durante i periodi di formazione in azienda i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alla completa copertura dai rischi di infortunio, attraverso apposita convenzione da stipularsi tra l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

8. La Commissione regionale per l'impiego, per lo svolgimento dei compiti previsti dai commi 1, e 4, è facultata ad avvalersi di esperti di settore di amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati in numero non superiore a due per ciascuna seduta, ai quali sarà corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello spettante ai componenti e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione spettante al funzionario regionale con la qualifica di dirigente superiore.

9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione effettua controlli sullo svolgimento delle attività formative previste dal presente articolo a mezzo degli ispettorati del lavoro e può procedere in caso di accertate inosservanze da parte dell'impresa alla disdetta delle convenzioni.

10. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede con proprio decreto all'impegno dei fondi stanziati annualmente per le finalità del presente articolo e all'accreditamento delle quote occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali faranno luogo al pagamento delle spettanze previste dai commi 4 e 5.

11. Al termine dell'attività formativa l'impresa è tenuta ad attestare con annotazione sul libretto di lavoro i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

12. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente a tempo indeterminato coloro che hanno svolto tale attività, per l'assolvimento di mansioni corrispondenti ai risultati formativi conseguiti. Le imprese che svolgano attività formative ai sensi del presente articolo non possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 10.

13. Le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della piccola e media industria, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dell'ambiente, le quali avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa prevista dal comma 12 procedano all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività formativa in azienda e per quote non inferiori al 70 per cento delle unità che hanno svolto l'attività stessa, hanno titolo a fruire dei contributi di cui all'articolo 9.

14. Possono accedere alle convenzioni previste dal presente articolo le imprese, gruppi di imprese e loro consorzi che applichino nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria e che non abbiano effettuato sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, né abbiano proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che le professionalità da acquisirsi da parte dei lavoratori da impegnare nelle attività formative oggetto delle convenzioni non siano diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni o riduzioni di personale.

15. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984,

n. 863, convenzioni con i datori di lavoro che procedano all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, per la realizzazione dei relativi programmi formativi. I progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della vigente normativa dovranno, in tal caso, precisare modalità e contenuti delle attività formative condotte in alternanza con quelle lavorative.

16. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale a vantaggio degli apprendisti, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in specie nel settore dell'artigianato.

Art. 12.

Disposizioni relative ai soggetti portatori di handicap

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in attuazione del piano di interventi approvato con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il coordinamento delle associazioni per i diritti degli handicappati, adotta iniziative volte a favorire l'inserimento nelle imprese dei soggetti portatori di *handicap*, attraverso gli interventi specificatamente previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

2. Qualora non siano state costituite le *équipes* interdisciplinari previste dal piano indicato al comma 1, il tipo ed il grado di *handicap* dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 sono accertati dai servizi sanitari esistenti presso le unità sanitarie locali, che provvedono, altresì, alla relativa diagnosi funzionale.

3. Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa dei portatori di *handicap*, le cooperative formate da un numero di soggetti handicappati compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento del numero totale dei soci lavoratori usufruiscono dei benefici previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11 per tutti i soci lavoratori impegnati a tempo pieno nell'attività delle cooperative.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13.

Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di formazione professionale

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in armonia con le linee della programmazione regionale provvede alla programmazione delle iniziative di formazione professionale di propria competenza, ivi comprese quelle previste dalla presente legge, ed al coordinamento dei mezzi e delle risorse disponibili derivanti dai fondi regionali, statali e comunitari, avvalendosi della Commissione regionale per l'impiego, nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale e dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, istituiti ai sensi della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

Art. 14.

Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del «Premio Giovanni Bonsignore».

1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare la professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (C.E.R.I.S.D.I.), un contributo annuo, a decorrere dal 1991, di lire 3.000 milioni da destinare:

a) quanto a lire 500 milioni, all'istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate «Premio Giovanni Bonsignore», per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;

b) quanto a lire 2.500 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato. Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario.

3. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a) del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del *management* pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.

4. Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di *handicap* di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.

5. Il C.E.R.I.S.D.I. entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di contribuzione, presenterà una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, formulando, se necessario, le proprie proposte per l'adeguamento dei modelli organizzativi regionali alle nuove realtà.

Art. 15.

Corsi di orientamento e di formazione di base

1. Per il triennio 1991-1993 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire e finanziare, con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, corsi di orientamento e di formazione di base, riservati ai giovani di età non superiore ai ventinove anni iscritti nelle liste di collocamento e privi di occupazione, i quali nel medesimo anno scolastico frequentino presso istituzioni scolastiche pubbliche corsi sperimentali di scuola media per lavoratori finalizzati al conseguimento del titolo di studio nella scuola dell'obbligo.

2. I corsi di formazione dovranno essere organizzati con modalità tali da consentire la contemporanea frequenza di quelli scolastici.

3. I corsi dovranno essere finalizzati ad orientare i giovani circa le scelte lavorative ed a fornire strumenti culturali integrativi e complementari rispetto a quelli offerti dalla scuola dell'obbligo, nonché tecniche e metodologie atte a potenziare le opportunità di adeguato inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'acquisizione di esperienze presso strutture produttive.

4. Ai giovani che dimostrino di aver superato positivamente gli esami finali dei corsi sperimentali di cui al comma 1 e che superino anche quelli finali del corso di formazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione potrà concedere, per una sola volta, un assegno finale pari a metà dell'importo complessivo degli assegni giornalieri spettanti per la frequenza del corso di formazione.

5. Gli enti cui venga affidata la gestione dei corsi di formazione previsti dal presente articolo dovranno utilizzare per lo svolgimento dei corsi medesimi esclusivamente personale in forza alla data di entrata in vigore della presente legge, dando la precedenza a quello impegnato in processi di mobilità, ove ricorrano i necessari requisiti professionali.

6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a partecipare, anche attraverso idoneo concorso finanziario, alla realizzazione di iniziative innovative e/o sperimentali attuate in Sicilia dagli organi competenti in materia di pubblica istruzione, i cui programmi prevedano anche lo svolgimento di attività formative e/o di orientamento.

Art. 16.

Assegno agli allievi per la frequenza ai corsi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24

1. Agli allievi che partecipano ai corsi istituiti e finanziati ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, è corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero dell'importo di lire 8.000.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione a partire dall'anno formativo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato ad elevare con proprio decreto l'importo dello assegno di cui al comma 1, anche in relazione alla tipologia ed ai contenuti dei corsi di formazione.

4. Le norme di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 12, nel caso in cui si verificano le condizioni in essa previste, sono estese a tutto il personale dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Procedure per l'erogazione dei contributi per la formazione professionale

I. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione, entro il mese di luglio di ogni anno, approva il piano regionale per la formazione professionale secondo le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto approvativo del piano l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede al versamento delle somme impegnate con il medesimo decreto, in favore degli enti cui è affidata la gestione delle attività formative. All'impegno ed al versamento delle rimanenti somme, necessarie a coprire l'intero fabbisogno delle spese per il personale, fino alla conclusione dell'attività inclusa nel piano, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà entro il mese di gennaio. A tal fine gli enti gestori inoltreranno i prospetti dei costi globali da sostenere, per il completamento delle attività formative, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il quale, effettuato l'esame dei prospetti medesimi, corrisponderà altresì le somme occorrenti alla copertura delle spese di gestione, fino alla concorrenza del 90 per cento delle stesse.

2. Le somme saranno versate su due appositi conti correnti destinati, rispettivamente, al pagamento delle competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa, compresi gli oneri riflessi, ed alle spese di gestione. Gli interessi attivi maturati sui predetti conti correnti, il cui tasso di interesse non può essere inferiore a quello praticato dagli istituti di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione ai sensi della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono versati in entrata nel bilancio della Regione, al netto delle spese per la tenuta dei conti medesimi, il cui ammontare non può comunque essere superiore a quello determinato a norma dell'articolo 2, n. 2, della predetta legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni. I pagamenti relativi alle spese del personale sono disposti mensilmente dagli enti previa apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione delle somme da erogare, del visto da parte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali verificheranno preventivamente l'avvenuto pagamento delle somme dovute al personale ed il versamento dei relativi oneri riflessi riguardanti il mese precedente».

2. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, dopo le parole: «10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «delle spese di gestione».

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto a partire dall'anno formativo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Attività formativa nel settore sanitario

1. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno scolastico 1990-91, sono prorogati con le modalità ivi stabilite gli assegni di studio e le indennità di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 gennaio 1981, n. 7, e 13 giugno 1984, n. 40, da corrispondere agli allievi che frequentano i corsi di formazione. L'ammontare dei predetti assegni di studio è elevato a lire 20.000.

2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, valutato in lire 12.158 milioni, di cui lire 3.000 milioni per i corsi istituiti presso le università dell'Isola e lire 9.158 milioni per i corsi istituiti presso le unità sanitarie locali, si fa fronte, quanto a lire 1.300 milioni con la disponibilità del capitolo 42822 e, quanto a lire 10.858 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 42840 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

3. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi si farà fronte con parte delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale.

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Art. 19.

Interventi integrativi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36

1. La Commissione regionale per l'impiego è facultata ad estendere fino al 30 giugno 1992 la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, compresi i progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, con le modalità previste dallo stesso articolo 22.

2. Per quanto attiene ai settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura specializzata, dell'agriturismo, dei servizi sociali, dell'animazione socio-culturale, della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, della protezione civile e degli interventi a favore degli immigrati possono essere stipulate convenzioni con gli enti locali da parte di cooperative che si impegnino ad assumere, per la gestione di tali servizi, personale la cui maggioranza sia costituita da soggetti che sono stati impegnati per almeno novanta giorni nelle iniziative di cui all'articolo 23 della legge n. 67 del 1988.

Art. 20.

Interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1988, n. 67

1. Per il periodo di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il 50 per cento delle assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa da parte delle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativamente a qualifiche o profili professionali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, è riservato ai soggetti che per periodi complessivamente non inferiori a centoottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21.

Interventi a favore dei coordinatori dei progetti di utilità collettiva

1. I benefici di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, lettera f), 9, comma 2, 19, comma 2 e all'articolo 20, previsti per i soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche e integrazioni, sono estesi ai coordinatori dei progetti medesimi che abbiano svolto tale compito per un periodo non inferiore a centoottanta giorni.

Art. 22.

Competenze delle direzioni regionali

1. Ferme restando le attribuzioni generali ed in materia di occupazione e di disciplina dei rapporti di lavoro, anche di carattere speciale, della direzione «Lavoro» dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della

emigrazione sono demandati alle competenze della direzione «formazione professionale ed orientamento» del medesimo Assessorato gli interventi relativi alla programmazione, organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e di attività formative.

Art. 23.

Personale delle sopresse scuole sussidiarie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si applicano, ad istanza da presentarsi entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle sopresse scuole sussidiarie che non abbia optato per il ruolo amministrativo della Regione siciliana, per essere utilizzato nelle direzioni didattiche o nei distretti scolastici.

Art. 24.

Personale dell'Amministrazione regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasformare il rapporto di lavoro del personale già in servizio, nonché di quello che dovrà essere assunto in forza di concorsi già banditi da *part-time* a tempo pieno con decorrenza giuridica non successiva a sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

2. L'articolo 29 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è abrogato.

Art. 25.

Personale del Corpo forestale della Regione siciliana

1. L'organico del Corpo forestale della Regione siciliana, per far fronte ai nuovi compiti allo stesso attribuiti dalle recenti leggi statali e regionali in materia di difesa del suolo, di tutela delle aree protette e di protezione civile è aumentato del 25 per cento rispetto alla tabella M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

2. Per l'assunzione dei sottufficiali e delle guardie forestali, ai fini della determinazione dei requisiti nei limiti di età previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, va valutato il servizio militare ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Tale disposto si applica anche per i concorsi già espletati, banditi antecedentemente alla data della suddetta legge statale sempreché sia ancora utilizzabile la graduatoria.

Art. 26.

Interventi a sostegno di lavoratori di aziende in crisi

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione, ai lavoratori sospesi dalle aziende operanti nel settore dell'indotto petrolchimico di Gela e dalle aziende operanti nell'indotto della raffineria di Milazzo, un'indennità straordinaria mensile pari al 95 per cento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i periodi di effettiva sospensione, compresi tra il 1° aprile e il 30 settembre 1991.

2. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 8.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 27.

Cantieri di lavoro riservati ai lavoratori edili disoccupati

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ai sensi della legge regionale 12 marzo 1986, n. 12, a disporre l'apertura dei cantieri di lavoro da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei lavoratori edili disoccupati, iscritti nelle liste dei rispettivi uffici di collocamento, che risultino tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere occorrente per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, previsto per il corrente esercizio finanziario in lire 12.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 3 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 12.

4. In tutti i cantieri di lavoro è riservata una quota del 10 per cento di lavoratori in favore degli ex carcerati e dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti o soggetti d'alcolismo. I soggetti interessati sono tenuti a fornire idonea certificazione agli uffici di collocamento competenti per territorio.

Art. 28.

Norme finanziarie

1. Per le finalità della presente legge, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa complessiva di lire 834.000 milioni così ripartita:

	(in milioni di lire)		
	1991	1992	1993
Articoli 1, 3 e 4: Interventi formativi a favore di laureati e diplomati	14.000	95.000	95.000
Articolo 5: Corsi di formazione per la gestione di impianti pubblici	5.000	15.000	15.000
Articolo 9: Contributi alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato	10.000	70.000	70.000
Articolo 10: Contratti di formazione e lavoro	10.000	70.000	70.000
Articolo 11: Formazione in azienda	5.000	18.000	20.000
Articolo 14: Interventi per l'incentivazione della professionalità. Premio G. Bonsignore	3.000	3.000	3.000
Articolo 15: Corsi di orientamento e di formazione di base	2.000	12.000	12.000
Articolo 16: Elevazione dell'assegno agli allievi per la frequenza ai corsi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24	12.000	37.000	67.000
Articolo 19: Interventi integrativi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36	25.000	60.000	—
Articolo 24: Personale amministrativo regionale	2.000	2.000	2.000
Articolo 25: Personale Corpo forestale	—	2.000	8.000

2. L'onere complessivo di lire 834.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli di cui al comma 1 per il triennio 1991-1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 827.500 milioni nel progetto strategico «C» - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - Codice 3111 «Fondo per l'occupazione» e quanto a lire 6.500 milioni nel progetto 07.09 «Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici».

3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 88.000 milioni, si provvede quanto a lire 81.500 milioni con le disponibilità del capitolo 60780 e quanto a lire 6.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Le somme occorrenti per il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli 15 e 16 sono iscritte annualmente nel capitolo 34109 del bilancio di previsione.

Art. 29.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione: GIULIANA

91R0387

LEGGE 15 maggio 1991, n. 28.

Disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro cinque anni dalla loro adozione gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, divenuti definitivamente efficaci ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, se illegittimi, possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.

2. Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla comunicazione del rilievo sui vizi di legittimità al comune con l'invito a presentare deduzioni con deliberazione consiliare nel termine non prorogabile di trenta giorni.

3. Il provvedimento di annullamento è emesso entro otto mesi dalla data della contestazione ed è subordinato soltanto all'accertamento dei vizi di legittimità.

4. Per gli strumenti urbanistici anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre da tale data.

5. In pendenza della procedura di annullamento, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può ordinare la sospensione dell'efficacia dello strumento urbanistico con provvedimento da comunicare all'amministrazione comunale.

6. L'ordine di sospensione cessa di essere efficace se il decreto di annullamento non viene emesso entro il termine di cui al comma 3.

Art. 2.

1. L'articolo 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, si applica anche agli strumenti urbanistici attuativi non soggetti all'approvazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, se illegittimi.

Art. 3.

1. Le deliberazioni con le quali sono stati adottati gli strumenti urbanistici generali e quelli attuativi soggetti all'approvazione regionale, se illegittime, possono essere annullate in qualsiasi tempo dal comune, sentita soltanto la commissione edilizia comunale. Si prescinde dal parere della commissione edilizia se questa, debitamente convocata, non si pronuncia nel termine di trenta giorni.

2. La deliberazione di annullamento è pubblicata in copia all'albo del comune per quindici giorni e durante il periodo di pubblicazione deve essere depositata nella segreteria comunale, a disposizione del pubblico. Essa è quindi trasmessa agli organi di controllo competenti nei successivi quindici giorni.

3. Alla deliberazione di cui al comma 2 si applica l'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

4. Dopo il riscontro di legittimità, la deliberazione di annullamento con le eventuali opposizioni ed osservazioni è trasmessa per l'approvazione all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale provvede, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. La stessa diventa efficace a tutti gli effetti ove l'Assessore non provveda nel termine di sei mesi dalla sua ricezione.

5. Con la deliberazione di annullamento, il consiglio comunale può ordinare la sospensione dell'efficacia dello strumento illegittimo. In tal caso, la deliberazione si intende decaduta ove non sia trasmessa agli organi di controllo competenti entro il termine previsto dal comma 2.

Art. 4.

1. Gli strumenti urbanistici attuativi non soggetti all'approvazione regionale, se illegittimi, possono essere annullati in qualsiasi tempo dal comune, sentita soltanto la commissione edilizia comunale. Si prescinde dal parere della commissione edilizia se questa, debitamente convocata, non si pronuncia nel termine di trenta giorni.

2. Alla deliberazione di annullamento si applica il comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5.

1. Le deliberazioni comunali di annullamento e le determinazioni dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente previste dagli articoli precedenti sono motivate soltanto con riferimento ai vizi di legittimità.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: GORGONE

91R0388

LEGGE 15 maggio 1991, n. 29.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, riguardante «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è aggiunto il seguente:

«Nelle more della costruzione delle condotte sottomarine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare lo scarico provvisorio delle pubbliche fognature sottocosta, purché le stesse rispettino i limiti fissati dalla tabella 5».

Art. 2.

1. I termini di cui all'articolo 12, commi primo e secondo, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

«Decorso infruttuosamente detto termine, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente in via sostitutiva a mezzo di un commissario *ad acta*».

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: GORGONE

91R0389

LEGGE 15 maggio 1991, n. 30.

Interventi finanziari urgenti in materia di trasporti e turismo.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi d'esercizio ed in conto capitale per autoservizi pubblici locali di trasporto di persone

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione siciliana provvede all'anticipazione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 252.000 milioni, di cui 25.000 milioni per contributi in conto capitale.

3. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dal comma 2.

Art. 2.

Modalità di erogazione del contributo integrativo regionale all'AST

1. All'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno antecedente l'anno cui si riferisce, il bilancio previsionale che viene approvato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.

La Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di cui al precedente comma, predetermina i limiti di spesa della gestione annuale di esercizio dell'AST nonché l'importo del contributo integrativo da iscriverne nel bilancio di previsione della Regione siciliana.

Il contributo integrativo è erogato all'inizio di ciascun anno mediante ordine di accreditamento in favore del direttore generale dell'AST, che è autorizzato a prelevare mensilmente la somma accreditata con ordinativi di importo pari ad un dodicesimo della stessa.

Per l'anno finanziario in corso, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio, dopo avere acquisito la deliberazione della Giunta regionale approvativa del predetto bilancio previsionale.

All'eventuale conguaglio riferito esclusivamente al maggiore o minore accertamento dei contributi di esercizio rispetto alle previsioni del bilancio aziendale, si provvede con la medesima procedura di cui all'articolo 10, nono comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68».

Art. 3.

Modalità di erogazione dei contributi di esercizio

1. I contributi di esercizio di cui agli articoli 4 e 10, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, sono erogati all'Azienda siciliana trasporti, all'inizio di ciascun anno, mediante ordini di accreditamento in favore del direttore generale dell'Azienda che è autorizzato a prelevare, trimestralmente, la somma accreditata con ordinativi d'importo pari ad un quarto della stessa.

Art. 4.

Interventi per il trasporto turistico

1. Sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata la concessione di mutui a favore di aziende esercenti la attività di noleggio, con conducente di autobus, per trasporto turistico per l'acquisto di autopullman e di automezzi speciali per escursioni turistiche e per l'ammodernamento, l'ampliamento, la costruzione o l'acquisto di impianti d'esercizio.

2. Sono abrogati i commi 12 e 13 dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

Art. 5.

Collegamenti marittimi

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni.

Art. 6.

Contributi sui mutui alberghieri

1. Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1º luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 1991, 1992, 1993, il limite ventennale d'impegno di lire 6.000 milioni.

Art. 7.

Spese per i giochi della gioventù, per i campionati mondiali di canottaggio e per il campionato internazionale di bridge

1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 5.000 milioni per far fronte agli oneri che discendono dalla convenzione stipulata tra l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ed il CONI per lo svolgimento in Sicilia dei giochi della gioventù per l'anno 1991, nonché per l'erogazione di contributi per l'organizzazione dei campionati mondiali di canottaggio presso la diga di Naro nel settembre del 1991 e del campionato internazionale di bridge.

Art. 8.

Spesa per i campionati mondiali di ciclismo

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a sostenere spese per consentire lo svolgimento in Sicilia dei campionati mondiali di ciclismo del 1994».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa complessiva di lire 296.000 milioni, autorizzata dalla presente legge per il triennio 1991-1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per lire 200.000 milioni nel progetto strategico 02.02 - Potenziamento grandi fattori dello sviluppo - codice 20.21 - Progetto trasporti - e per lire 96.000 milioni nel progetto 07.09 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1991 si provvede, quanto a lire 235.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, e quanto a lire 31.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:
MERLINO

91R0390

LEGGE 15 maggio 1991, n. 31.

Universiadi estive 1997.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 25 del 18 maggio 1991)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge definisce i soggetti e le procedure per avviare la promozione e l'organizzazione delle Universiadi estive 1997 in Sicilia e la programmazione degli interventi per la realizzazione di strutture sportive e ricettive.

Art. 2.

Spese per le Universiadi

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sostenere le spese per consentire la candidatura della Sicilia allo svolgimento delle Universiadi estive 1997, comprese le anticipazioni richieste dal Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.).

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 1991, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 3.

Comitato promotore

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, sono istituiti il Comitato promotore ed il Comitato organizzatore delle Universiadi estive 1997 in Sicilia. Ciascuno dei comitati, nella prima riunione, approva il regolamento inerente all'attività da svolgere.

2. Il Comitato promotore ha il compito di:

a) avanzare la candidatura della Sicilia al Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.) per la presentazione della domanda alla competente sede internazionale della Federazione internazionale sport universitario (F.I.S.U.);

b) promuovere l'azione pubblicitaria per le Universiadi estive 1997;

c) esprimere parere sulle iniziative per le quali l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ritenga di interpellarlo.

3. Il Comitato promotore è così composto:

a) dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, presidente;

b) dal direttore regionale per il turismo, componente;

c) dal delegato regionale del Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.), componente;

d) dal delegato regionale del C.O.N.I., componente;

e) da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, componente;

f) da un funzionario dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, componente.

4. Svolge le funzioni di segretario un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 4.

Comitato organizzatore

1. Il Comitato organizzatore, di cui all'articolo 3, ha il compito di organizzare i giochi mondiali delle Universiadi estive 1997 in Sicilia e di fornire assistenza tecnica e logistica ai componenti delle delegazioni iscritte a partecipare ai giochi.

2. Il Comitato organizzatore assume le direttive per l'organizzazione delle Universiadi estive 1997 in Sicilia dal Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.) e dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

3. Il Comitato organizzatore è così composto:

a) dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, presidente;

b) da un funzionario del Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.), vicepresidente;

c) da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, componente;

d) da un funzionario dirigente presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, componente.

4. Svolge le funzioni di segretario un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 5.

Strutture ed impianti

1. Dopo l'accettazione della candidatura della Sicilia, quale sede delle Universiadi estive 1997, da parte della Federazione internazionale sport universitario, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti sportivi e strutture ricettive ed alle spese di organizzazione e di pubblicità connesse alle dette Universiadi.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, l'Assessore può avvalersi di società miste a prevalente partecipazione pubblica regionale, anche quali soggetti concessionari.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa di lire 5.000 milioni, autorizzata dalla presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. La predetta spesa trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 «Finanziamenti di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1991

NICOLOSI

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:
MERLINO

91R0391

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Heno, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galiler, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONÈ NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CPISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Malleo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MA'NO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **Libreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LECCO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 29
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINI ANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Enbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
DI E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria SOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Cissauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Pentici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
EK-RICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Finca, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RACUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO RUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Garducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macaliti, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmezzano, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

